



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

TRIBUNALE DI BERGAMO
22 GIU. 2020
PROT. N. 1450/2020

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d'Appello

Ai Sigg. Commissari per la Liquidazione degli Usi Civici

All'Ufficio Speciale per la Gestione e la Manutenzione degli Uffici giudiziari di Napoli

E p.c. Al Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

LORO SEDI

Ministero della Giustizia - m dg		
01702300805 - CORTE D'APPELLO DI BRESCIA		
N. 3250 SEGR.		UCR
CC	22 GIU 2020	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottorfascicolo	

OGGETTO: Premio ai lavoratori dipendenti – art. 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'articolo 63, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone che «ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese».

Tenendo conto di quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze con comunicazione *NoiPA* n. 178/2020 e dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 8 del 3/04/2020 e risoluzione 18/E del 9 aprile 2020, si forniscono le seguenti



indicazioni operative che gli Uffici di servizio dovranno osservare ai fini dell'erogazione dell'emolumento di cui trattasi.

Il premio, di importo massimo di 100 euro deve essere rapportato «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese» (marzo) o che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta in missione o presso Uffici diversi dalla sede di servizio e che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000.

Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in *smart working*, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc).

Ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante deve essere utilizzato il rapporto tra i **giorni di presenza**, come sopra individuati (indipendentemente dal numero di ore prestate), effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli **lavorabili** come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è determinato dalla seguente formula:

$P = GL/GT * 100$ dove:

P = premio

GL = giorni lavorati

GT = giorni teoriche lavorabili nel mese

A tale proposito si precisa quanto segue:

- 1 - il numero di giorni di presenza teorici del mese di marzo, riferiti ad un dipendente in **full time**, sono pari a 22 in caso di orario di lavoro articolato su cinque giorni, 26 in caso di articolazione su sei giorni. Si considera presenza anche quella in cui non è stato completato l'orario di servizio.
- 2 - per i dipendenti in **part time orizzontale**, ancorché per un numero di ore inferiore all'orario di lavoro ordinario, nel mese di marzo i giorni lavorabili sono gli stessi indicati al punto 1
- 3 - per i dipendenti in **part time verticale** i giorni lavorabili sono quelli stabiliti nel contratto individuale. A titolo esemplificativo se un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora per 4 giorni a settimana, nel mese di marzo i giorni lavorabili sono 18. Laddove il dipendente abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per tutto il periodo previsto (18 giorni), allo stesso spetterà l'intero importo del premio.
- 4 - ai **dipendenti cessati** dal servizio nel mese di marzo spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede, calcolati come al punto 1
- 5 - i **dipendenti assunti** nel corso del 2020 ovvero che abbiano cambiato datore di lavoro nel corso degli anni 2019/2020, al fine di ottenere il premio, dovranno rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente. Ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro, previsto dall'articolo 63 del Decreto, si dovrà considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Il premio sarà corrisposto **esclusivamente attraverso il sistema stipendi di NoiPA** mediante le apposite funzioni messe a disposizione degli Uffici responsabili del trattamento economico, come indicato nel messaggio n. 178 pubblicato sul portale *NoiPA* in data 24 aprile 2020. Pertanto, questa Direzione generale provvederà alla elaborazione di un unico tracciato contenente i dati riportati negli elenchi del personale in servizio in tutto il territorio nazionale, per

la successiva comunicazione massiva al sistema *NoiPA*, previo riscontro dei limiti reddituali con le informazioni messe a disposizione dal sistema stesso.

All'esito della lavorazione centralizzata degli elenchi, gli importi comunicati saranno disponibili sullo stipendio del mese successivo. Pertanto, laddove si riscontrassero ritardi da parte di taluni Uffici si procederà con flussi susseguenti.

Al fine di provvedere a detta comunicazione massiva gli uffici in indirizzo dovranno procedere alla raccolta dei dati necessari all'erogazione, come da allegato modello *excel* ed alla successiva trasmissione. Tale allegato deve essere compilato con l'indicazione degli importi spettanti al personale interessato in relazione ai giorni di presenza effettiva, indipendentemente dal limite di reddito previsto dalla disposizione normativa in oggetto. Al riguardo segnala che non dovranno essere apportate modifiche alla struttura del modello *excel*, se non in relazione al numero di righe necessarie all'inserimento di tutti gli aventi diritto.

Per il personale in posizione di comando presso l'amministrazione giudiziaria, il cui trattamento fondamentale viene erogato dall'ente di provenienza, la comunicazione dovrà essere effettuata all'ente di provenienza.

Nel caso in cui, alla data di ricezione della presente circolare, siano già state effettuate comunicazioni, concernenti il premio in oggetto, alle Ragionerie territoriali dello Stato che gestiscono le partite stipendiali, i dati relativi ai nominativi già comunicati dovranno essere esclusi da quelli da inviare all'amministrazione centrale.

Il file dovrà essere inviato all'indirizzo PEC dgbilancio.dog@giustiziacert.it unitamente all'attestazione che i dati comunicati corrispondono a quelli rilevati dai sistemi di rilevazione automatica delle presenze e che per i dipendenti inclusi non è stata effettuata precedente comunicazione alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "Art. 63, DL 18/2020".

Gli uffici distrettuali provvedono alla raccolta dei dati nell'ambito del distretto di competenza e trasmettono un unico file per tutti gli uffici del distretto.

Tenuto conto dell'ingente numero dei dipendenti interessati alla corresponsione del premio e della complessità delle procedure che essa comporta, si raccomanda di provvedere a quanto richiesto in tempi brevi e comunque entro il 15 giorni dalla ricezione della presente. Si sottolinea che il citato articolo 63 prevede che l'incentivo di cui trattasi venga erogato "a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno".

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Lucio Bedetta
(firmato digitalmente)

